

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 68/19

Lussemburgo, 27 maggio 2019

Sentenze nelle cause riunite C-508/18, OG (Procura di Lubecca), e C-82/19 PPU, PI (Procura di Zwickau), nonché nella causa C-509/18, PF (Procuratore generale di Lituania)

Le procure tedesche non offrono una garanzia d'indipendenza dal potere esecutivo sufficiente per poter emettere un mandato d'arresto europeo

Il procuratore generale di Lituania offre invece una tale garanzia d'indipendenza

Due cittadini lituani e un cittadino rumeno si oppongono, dinanzi ai giudici irlandesi, all'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi da alcune procure tedesche e dal procuratore generale di Lituania ai fini dell'esercizio di azioni penali. I fatti loro contestati sono qualificati come omicidio volontario e lesioni personali gravi (OG), rapina a mano armata (PF) e furto organizzato o rapina a mano armata (PI).

I tre interessati sostengono che le procure tedesche e il procuratore generale di Lituania non sono competenti a emettere un mandato d'arresto europeo, dato che non costituiscono un'«autorità giudiziaria» ai sensi della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo ¹. Per quanto riguarda le procure tedesche, OG e PI fanno valere, segnatamente, che esse non sono indipendenti dal potere esecutivo, dato che rientrano in una gerarchia amministrativa diretta dal Ministro della Giustizia, ragion per cui esiste un rischio di ingerenza politica.

La Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) e la High Court (Alta Corte, Irlanda) chiedono, in tale contesto, alla Corte di giustizia di interpretare la decisione quadro. Poiché PI si trova in stato di detenzione in Irlanda sulla base del mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti, la Corte ha accolto la richiesta della High Court di sottoporre il relativo rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d'urgenza.

Con le sue odierne sentenze, la Corte dichiara che la nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi della decisione quadro non ricomprende le procure di uno Stato membro, come quelle della Germania, che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo.

Tale nozione, invece, ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro, come quello della Lituania, che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l'azione penale e possiede uno *status* che gli conferisce una garanzia d'indipendenza rispetto al potere esecutivo nel quadro dell'emissione di un mandato d'arresto europeo.

La Corte ricorda, anzitutto, che il mandato d'arresto europeo costituisce la prima concretizzazione, nel settore del diritto penale, del principio di riconoscimento reciproco, a sua volta basato sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Questi due principii rivestono importanza fondamentale, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne.

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24)

Il principio di riconoscimento reciproco presuppone che soltanto i mandati d'arresto europei conformi ai requisiti posti dalla decisione quadro debbano essere eseguiti. In tal senso, poiché un mandato d'arresto europeo costituisce una «decisione giudiziaria», occorre segnatamente che esso sia emesso da un'«autorità giudiziaria».

Sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale, gli Stati membri possano designare, in base al loro diritto nazionale, l'«autorità giudiziaria» competente a emettere un mandato d'arresto europeo, il senso e la portata di tale nozione non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri, ma devono essere uniformi in tutta l'Unione.

È pur vero che la nozione di «autorità giudiziaria» non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma deve intendersi riferita, più in generale, alle autorità che partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo.

Secondo la Corte, si può ritenere che tanto le procure tedesche quanto il procuratore generale di Lituania, il cui ruolo è essenziale nello svolgimento dei procedimenti penali, partecipino all'amministrazione della giustizia penale.

Tuttavia, l'autorità incaricata di emettere un mandato d'arresto europeo deve agire in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, anche quando tale mandato si basi su un mandato d'arresto nazionale emesso da un giudice o da un organo giurisdizionale. A tale titolo, essa deve essere in grado di esercitare tali funzioni in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio che il suo potere decisionale sia soggetto a ordini o istruzioni esterni, in particolare provenienti dal potere esecutivo, di modo che non vi sia alcun dubbio sul fatto che la decisione di emettere il mandato d'arresto europeo spetta a tale autorità e non, in definitiva, al predetto potere.

Per quanto riguarda le procure in Germania, la Corte rileva che la legge non esclude che la loro decisione di emettere un mandato d'arresto europeo possa, in un caso individuale, essere soggetta a un'istruzione del Ministro della Giustizia del Land interessato. Pertanto, tali procure non paiono rispondere a uno dei requisiti per poter essere qualificate come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro, vale a dire quello di offrire all'autorità giudiziaria di esecuzione di un simile mandato la garanzia di agire in modo indipendente nell'ambito dell'emissione del medesimo.

Risulta, invece, che il procuratore generale di Lituania può essere qualificato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro, dato che il suo *status* in tale Stato membro non solo garantisce l'obiettività del suo ufficio, ma gli riconosce altresì una garanzia d'indipendenza dal potere esecutivo nell'ambito dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Ciò premesso, gli elementi del fascicolo a disposizione della Corte non consentono di sapere se le decisioni di emettere un mandato d'arresto europeo, adottate da detto procuratore, possano formare oggetto di un ricorso che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, circostanza che spetta alla Supreme Court verificare.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze (<u>C-508/18 e C-82/19</u> nonché <u>C-509/18</u>) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere **☎** (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su « Europe by Satellite» 2 (+32) 2 2964106